



COMUNE DI  
**FILADELFIA** Provincia di Vibo Valentia

---

**REGOLAMENTO  
DISCIPLINA  
DELL'INSTALLAZIONE E DELLA  
GESTIONE DI DEHORS NEI  
LOCALI PUBBLICI DI  
SOMMINISTRAZIONE**

Allegato parte integrante della Delibera di Consiglio n. 25 del 20/08/2013

# INDICE

Art. 1: Oggetto, Definizioni , Tipologie	pag <b>3</b>
Art. 2: Durata dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors	pag <b>4</b>
Art. 3: Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors	pag <b>5</b>
Art. 4: Deroghe per l'occupazione di suolo pubblico con dehors	pag <b>6</b>
Art. 5: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di suolo pubblico mediante dehors	pag <b>7</b>
Art. 6: Adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione	pag <b>8</b>
Art. 7: Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area dove sono installati i dehors	pag <b>8</b>
Art. 8: Manutenzione degli elementi dei dehors	pag <b>9</b>
Art. 9: Attività	pag <b>9</b>
Art. 10: Orario e relativi adempimenti	pag <b>9</b>
Art. 11: Revoca delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors	pag <b>10</b>
Art. 12: Sanzioni e misure ripristinatorie	pag <b>10</b>
Art. 13: Canone di occupazione spazi	pag <b>11</b>
Art. 14: Disposizioni transitorie e finali	pag <b>11</b>

# **REGOLAMENTO DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE E DELLA GESTIONE DI DEHORS NEI LOCALI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE**

## **ART. I - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per la somministrazione.
2. In riferimento al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti dell'applicazione della Tassa, il Comune di Filadelfia appartiene alla classe V in base alla popolazione residente (art. 43 - D. Lgs 503/93).
3. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui al successivo comma.
4. Gli elementi dei dehors di cui al precedente punto 3 sono classificati come di seguito indicato:
  - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
  - b. elementi complementari di copertura e riparo;
  - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
  - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e dei vigenti regolamenti comunali.
5. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:
  - a. dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio. Il dehors di tipo A può avere una estensione laterale all'esercizio non maggiore di mt 15 per entrambi i lati.  
L'occupazione del suolo pubblico determinata dalla collocazione di soli tavolini ( nel massimo di due) e relative sedie o sole panche poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali non costituisce dehors, ed è ammessa quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. È comunque soggetta al pagamento del canone per occupazione del suolo.
  - b. dehors di tipo B - allestimento A con pedane e delimitazioni. I dehors di tipo B può avere una superficie massima di mq 50.
  - c. dehors di tipo C - allestimento A con pedane e delimitazioni e con strutture di copertura. Il dehors di tipo C può avere una superficie massima di mq 50.

Per quanto riguarda i chioschi, l'installazione di dehors è limitata alle tipologie A e B;

I dehors di tipo B e C devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda

6. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe I ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.

Le pedane sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali.

Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antifortunio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

Le strutture coperte devono avere sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio.

In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono essere elevati da 110 a 165 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antifortunio".

7. Oltre agli elementi costitutivi, di cui al precedente punto 4, sono considerati elementi accessori ai dehors i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento.

I corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico; nel caso di dehors del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo C, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura.

8. Gli elementi che compongono i dehors devono essere conformi alle norme di sicurezza, non in contrasto con il contesto ambientale e, se posti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della vigente normativa, soggetti all'autorizzazione paesaggistica.

## **Art. 2 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere dall'Ufficio Tecnico del Comune preventiva autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico
2. In ossequio a quanto disposto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art.3 lett. f) bis, che si conforma all'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera

circolazione delle merci e dei servizi nonché al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare nr.3603/C del 28 settembre 2006, sono ammessi ad occupare il suolo pubblico o mediante dehors amovibili anche gli esercizi di vicinato ed i laboratori artigianali solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee/ stagionali, così come definite dall'art. 42 D.Lgs. 507/1993:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore agli anni cinque (rinnovabili ove permangono le condizioni), che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) sono temporanee/stagionali le occupazioni di durata inferiore all'anno, solitamente concesse nella stagione estiva.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee/stagionali di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.
5. Oltre ai dehors si presumono, per loro natura, occupazioni permanenti, concedibili per periodi non inferiori all'anno e fino ad anni cinque rinnovabili, al pagamento della tassa:
  - a) chioschi, edicole, pensiline, vetrinette porta insegne di spessore superiore a 20 cm, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo e qualsiasi rialzo del piano pedonale, ecc.;
  - b) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici o ai fondi;
  - c) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci, ecc;
  - d) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti varie qualsiasi altra occupazione di superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, che disciplina la collocazione specifica dei dehors annessi ad attività commerciali già autorizzate, e per l'aspetto tariffario, ci si riporta allo specifico regolamento comunale ad oggi vigente.

### **Art. 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS**

1. I dehors devono essere installati, di norma, in posizione prospiciente l'esercizio, garantendone la maggiore attiguità possibile.
  - a) L'area occupata mediante dehors include le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture.
2. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili.
3. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.

In ogni caso l'installazione delle insegne deve essere regolarmente autorizzata ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

4. Non è consentito installare dehors o parti di essi a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del proprietario dell'immobile e se essi contrastino con le norme del codice civile o ledano i diritti di terzi.
5. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni.
6. La realizzazione dei dehors sulle aree pubbliche o di pubblico passaggio è soggetta alle seguenti prescrizioni:
  - a) nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita purché rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 0,80 dal filo più esterno del fabbricato.  
L'occupazione del marciapiede su C/so Castelmonardo, potrà essere totale solo ed esclusivamente in coincidenza del provvedimento che istituisce l'Area pedonale;
  - b) nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (esempio quando nelle adiacenze dell'occupazione sia predisposto uno scivolo per i disabili).
  - c) in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a mt 5.  
Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere dell'ufficio tecnico comunale
  - d) non deve occupare la carreggiata oltre l'area destinata alla sosta dei veicoli
  - e) la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a mt. 2.
  - f) non può ricadere su aree interessate da divieti di sosta permanente o di fermata né dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici o ove esistano stalli di sosta al servizio di persone invalide;
  - g) su aree attrezzate a verde pubblico;
  - h) sugli attraversamenti pedonali;
7. Per la realizzazione dei dehors devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - devono essere osservate tutte le rimanenti norme dettate dal vigente codice della strada;
  - devono essere osservate tutte le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio;
  - devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

#### **Art. 4 - DEROGHE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS**

- I. Si può operare, fatta salva ogni diversa disposizione impartita nell'atto di autorizzazione, parziale deroga ai parametri indicati nei punti precedenti, nei casi di occupazioni temporanee ove i dehors ricadano all'interno di aree pedonali o zone a traffico limitato nelle quali la circolazione veicolare sia inibita.

## **Art. 5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE "DEHORS"**

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2, comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo all'Ufficio Tecnico, allegando la seguente documentazione:
  - a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
  - b) progetto, redatto da tecnico abilitato alla libera professione, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'asseverazione circa il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada.  
Devono prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.  
Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata, nonché l'asseverazione circa il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada;
  - c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
  - d) progetto dell'eventuale impianto elettrico e di illuminazione sottoscritto da tecnico abilitato;
  - e) nulla osta della proprietà dell'edificio e, eventualmente, dei confinanti qualora la struttura venga posta a contatto di altri edifici privati;
2. Il rinnovo dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, mediante presentazione di una formale istanza in bollo contenente la dichiarazione del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato.  
A tale istanza devono essere rinnovati i nulla osta di cui al precedente comma 1, lett. e), nonché la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti dei tributi dovuti per il precedente periodo di occupazione.
3. L'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti per precedenti occupazioni, costituisce motivo di diniego per il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo.
4. La nuova autorizzazione o il rinnovo potranno altresì essere negate qualora, nel corso di precedenti occupazioni, le attività svolte nel dehors siano state causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti.
5. L'istruttoria di cui al precedente punto 4 è curata dall'ufficio Tecnico, il quale accentra la responsabilità procedimento, che provvede ad acquisire i pareri obbligatori e vincolanti dell'Ufficio Polizia Locale relativamente al rispetto delle norme in materia viabilistica e provvederà alla certificazione in merito alla conformità del dehors alle norme in materia edilizia, urbanistica, di abbattimento delle barriere architettoniche e all'esistenza di vincoli ambientali e/o monumentali.

I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

6. Ai sensi dell'art.2 legge 241/1990 il procedimento amministrativo dovrà concludersi, nel tempo indicato al comma precedente, con l'adozione di un provvedimento espresso; ove vi sia ritardo derivante dall'acquisizione dei pareri tecnici il termine del procedimento potrà protrarsi fino ad un massimo di giorni 90.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui al presente comma, non opererà in alcun caso il silenzio assenso ma potrà proporsi ricorso ai sensi dell'art.2 comma 5 legge 241/90.

7. Nel caso il dehors debba essere collocato zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata ad avvenuta esecutività dell'autorizzazione paesaggistica.
8. Nel caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di nuova concessione in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.
9. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors a spese del medesimo soggetto cessante.

## **ART. 6 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

- I. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività di somministrazione nel dehors il titolare deve presentare al S.U.A.P. la seguente documentazione:
  - a) fotografie della struttura installata;
  - b) certificazioni di sicurezza degli eventuali elementi riscaldatori installati;
  - c) copia della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 dell'eventuale impianto elettrico e/o di illuminazione;
  - d) relazione attestante l'idoneità statica delle eventuali strutture di copertura a firma di tecnico abilitato.

## **Art. 7 - LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA DOVE SONO INSTALLATI I DEHORS**

- I. Ogni qualvolta nello spazio ove sono installati i dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il titolare dell'autorizzazione deve rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors.

In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione, 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.



## **ART. 8 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS**

1. I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono, tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno.  
In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione
2. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni né comunicazioni.
3. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e dalle strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare dell'autorizzazione.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca della stessa, il titolare deve rimuovere entro 7 giorni dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors e ripristinare lo stato dei luoghi originario.

## **ART. 9 - ATTIVITÀ**

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria, urbanistica, edilizia, nonché di quella relativa all'occupazione del suolo pubblico e in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività né apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
3. Per quanto attiene alla propagazione di musica ed alle attività di pubblico spettacolo o trattenimento all'interno dei dehors, ci si riporta alle vigenti normative ed ordinanze.

## **ART. 10 - ORARIO E RELATIVI ADEMPIMENTI**

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.  
L'utilizzo dell'area occupata con il dehors relativamente all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande deve cessare entro le ore 01,00 del giorno successivo salvo che per le giornate di venerdì e prefestive e nei mesi di luglio e agosto quando è consentito posticipare l'orario di somministrazione alle ore 02,00 del giorno successivo.
2. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali.  
Tavolini, sedute, ombrelloni e elementi accessori mobili devono essere, al termine di ogni giornata, rimossi e depositati in locali chiusi o, ove presente, sulla pedana, all'interno dell'apposita delimitazione.  
Le tende devono essere chiuse al termine di ogni giornata.  
Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 8 ore, a condizione che gli elementi di arredo vengano collocati in modo da non arrecare ostacolo alla circolazione dei pedoni e siano garantite le misure di sicurezza e igiene ambientale previste dalla normativa vigente.

In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, o, ove presente, sulla pedana, all'interno dell'apposita delimitazione.

3. In caso di fenomeni di inquinamento acustico e/o disturbo della quiete pubblica accertato dagli organi di polizia, il Sindaco con apposita ordinanza, potrà stabilire nei confronti di singoli esercenti, limitazioni per l'orario di apertura dei dehors

## **ART. 11 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS**

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché, previa diffida, quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
  - a) non venga presentata, successivamente al rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività di somministrazione nel dehors, la documentazione di cui al precedente art. 5.
  - b) la mancanza di manutenzione che comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose.
  - c) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate.
  - d) le attività svolte nei dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti.
  - e) in caso di mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di suolo Pubblico nei termini di legge.
  - f) in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9.
  - g) Nei casi in cui venga accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza e staticità della struttura.
  - h) mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a quindici (15) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie;
2. Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) l'attività all'interno del dehors è sospesa sino a quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento di revoca.
3. Nei casi non espressamente indicati nel presente regolamento ci si riporta ai principi della legge 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni
4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario

## **Art. 12 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE**

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di

efficacia, il titolare del pubblico esercizio, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 60 giorni consecutivi dalla contestazione.

2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo.

Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a suo carico.

L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia.

Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvedere ad emettere provvedimento di confisca.

Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabili, alle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dalle altre normative specifiche in materia.
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00 secondo la disciplina dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e secondo i principi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 13 - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI**

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico é' commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario é' autorizzato a collocare gli elementi di cui all'articolo 1 punto 4.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché' della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche.

### **Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, ovvero le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in precedenza, devono uniformarsi alle norme previste dal presente Regolamento entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al D.Lgs. 380/2001 (T.U. edilizia), al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche nonché al Regolamento edilizio.